

**REGOLAMENTO (CE) N. 631/98 DELLA COMMISSIONE****del 19 marzo 1998****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione <sup>(5)</sup>,

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 marzo 1998, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1337/97.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 1998.

**Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.**

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.